



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 07 Sviluppo Economico, Servizi per l'Agricoltura, l'Industria, il Commercio e l'Artigianato. Turismo, Cultura, Sport ed attività del tempo Libero. Progettazione Comunitaria n° 160 del 13/11/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI AL FUNZIONARIO CAPO SERVIZIO TITOLARE DI P.O. DR SALVATORE GIUFFRIDA DEL SETTORE VII

Il Redattore: Giuffrida Salvatore

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 19 del 24/03/2017 è stato approvato il Nuovo Regolamento di contabilità ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 267/2000;
- con deliberazione di C.C., n. 28 del 26/09/2018 è stato approvato il DUP documento unico di programmazione 2018/2020 e il Bilancio di Previsione 2018/2020;
- con delibrazione di Giunta Municipale n. 366 del 15/10/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;

Dato atto:

- che la macrostruttura organizzativa dell'Ente si compone di 12 (dodici) settori costituenti articolazioni interne di massima dimensione alle quali sono assegnati compiti omogenei, secondo la definizione del vigente *Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi* (art. 4), la cui direzione è affidata alla dirigenza (art. 48, c. 3 e 53);
- che con la conclusione del mandato elettivo del sindaco uscente (27 giugno us.) sono decaduti dalle funzioni due dirigenti nominati ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n° 267/2000;
- che con decorrenza 01/01/2018 è cessato l'incarico, in regime di comando oneroso, del dirigente del settore XI, giusta determinazione dirigenziale R.G. 2608/2016
- che dal 1° luglio u.s. il dirigente del settore III, a seguito di superamento di selezione di mobilità ex art. 30 D. Lgs. n° 165/2001, ha assunto un incarico dirigenziale presso altra Pubblica Amministrazione;
- che, complessivamente, allo stato, la dotazione organica effettiva dell'Ente è di 6 dirigenti comprensivi dei due dirigenti nominati in virtù dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000 dalla nuova Amministrazione ;

Vista la determinazione sindacale n° 28 del 04/07/2018 con la quale sono state attribuite le direzioni dei settori, unitamente al conferimento degli incarichi dirigenziali interinali;

Rilevato che il sottoscritto è stato incaricato della direzione del **Settore 7** - Sviluppo Economico, Cultura, Sport e Turismo e *ad interim* del settore XII, “Appalti, contratti, patrimonio”;

Considerato:

- che lo scrivente, nella qualità di dirigente incaricato, è onerato di notevoli compiti e responsabilità afferenti la corretta gestione del settimo settore tra i quali la gestione della zona artigianale (approvazione nuovo bando di gara per l'assegnazione di lotti artigianali previa retrocessione di alcuni lotti al patrimonio del Comune), la gestione delle licenze taxi e delle autorizzazioni di noleggio con conducente, il completamento del regolamento per servizio radio taxi, il completamento del nuovo piano del commercio sul suolo pubblico che comporterà, dopo la sua approvazione da parte del consiglio comunale, l'emanazione di appositi bandi per la selezione di operatori economici cui assegnare i nuovi posteggi nei vari mercati della città, il rilascio di numerose autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico per il posizionamento di dehor per consentire agli esercenti di somministrazione di alimenti e bevande il consumo all'esterno dei propri locali soprattutto durante i periodi primaverili, estivi e autunnali, l'organizzazione di eventi di vario tipo per promuovere il turismo e le attività culturali ed, inoltre, con l'approvazione della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile, il Comune di Ragusa, in qualità di Ente capofila dell'Organismo Intermedio, dovrà gestire, sino al 2023, un cospicuo finanziamento, circa 40 milioni di euro destinati, in parte, anche al Comune di Modica. Il dirigente del settore 7 è stato individuato quale responsabile dell'area amministrativa con tutta una serie di mansioni e compiti che garantiranno il corretto funzionamento dell'Organismo Intermedio.

- che lo scrivente è costretto ad assentarsi spesso dal settore VII per la sostituzione di altri Dirigenti in caso di assenze di quest'ultimi, come risulta dalla determinazione sindacale n. 43 del 07/09/2017;

- che, nelle more dell'avvio delle procedure selettive per il reclutamento del personale dirigenziale, è necessario individuare soluzioni organizzative che consentano, senza interruzioni, lo svolgimento dell'attività amministrativa inerente la gestione dei servizi 5, 6 e 7;

Vista determinazione dirigenziale n. 91 del 23/01/2018 con la quale è stato affidato l'incarico di Posizione Organizzativa al Dottor Salvatore Giuffrida Funzionario Capo Servizio cat. D/4 del settore VII;

Vista la legge 7 agosto 1990, n° 241 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 5, c. 1, di detta legge a mente del quale *“Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale”*;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'art. 17, c. 1 bis, di detto decreto nella parte in cui si dispone che *“I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile”* (art. 17, c. 1 bis, nel testo vigente a seguito delle modifiche apportate dall'art. 2, c. 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145);

Visto il parere emanato dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, n° 12599 del 30/01/2003 secondo il quale *“Per quel che concerne la disposizione relativa alla delega di funzioni dirigenziali, così come introdotta dall'art. 2 della legge 15.7.2002, n. 145 (che ha inserito il comma 1 bis all'articolo 17 della legge 30.3.2001, n. 165), si fa presente che la stessa può essere resa applicabile anche agli enti locali - così come ritenuto da questo Ministero a seguito di esame congiunto della problematica con i rappresentanti dell'A.N.C.I. e dell'U.P.I. e formalizzato con circolare n. 3/2002 in data 7.7.2002 - Pertanto, l'Amministrazione, ha la potestà di recepire nel proprio ordinamento, attraverso l'esercizio della potestà regolamentare, i principi previsti dalla richiamata disposizione, attraverso una disciplina di dettaglio calibrata alla propria specifica condizione, alle relative esigenze organizzative ed alle condizioni strutturali e funzionali. In ordine ai limiti della delega delle funzioni dei dirigenti, si rappresenta che la norma prescrive la*

temporaneità, ma non ne determina il limite massimo, né indica criteri per la fissazione del periodo di durata. E' da intendersi che, dovendo la delega essere conferita 'per specifiche e comprovate ragioni di servizio, il termine deve logicamente essere correlato alla permanenza delle ragioni medesime. Riguardo, infine, ai requisiti ulteriori necessari per l'esercizio delle funzioni dirigenziali delegate, occorre sottolineare come non sia previsto alcun limite alla delegabilità delle funzioni con riguardo alla qualifica posseduta dal delegato. L'unica prescrizione riguarda l'obbligo di destinare la delega ai 'dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici', senza peraltro indicare una soglia minima di qualifica o di titolo di studio come condizione di ammissibilità. E' chiaro, tuttavia, che l'incongruo uso della facoltà per l'inadeguatezza della persona designata sarebbe destinato a riverberarsi sulla responsabilità del dirigente, cosicché per ciò stesso ne risulta garantito il buon esercizio. Un'ulteriore garanzia, anche a tutela del delegato, deriva dal fatto che il provvedimento di delega deve essere motivato, potendosi ritenere che l'obbligo della motivazione riguarda innanzitutto, in osservanza ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione e di efficienza dell'azione amministrativa, la capacità del dipendente prescelto di sostenere, sotto il profilo della qualificazione professionale, l'esercizio dei compiti assegnatigli" (in <http://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-locali/pareri/12599>);

Visto l'art. 55 ter del Regolamento comunale di organizzazione gli uffici e dei servizi, nel testo vigente a seguito delle modifiche apportate dalla deliberazione di Giunta Municipale n° 261 del 24/07/2018, che sotto la rubrica "Delega funzioni dirigenziali" disciplina termini e modalità di conferimento delle predette funzioni;

Attesa la necessità di delegare, per un periodo limitato, comunque entro il 31 dicembre 2018, al fine di garantire il buon andamento dell'azione amministrativa dell'Ente, talune competenze comprese nelle funzioni dirigenziali assegnate allo scrivente e, comunque, rientranti nel novero di quelle previste dalla legge (*lettere b), d) ed e) del comma 1 dell'art 17 del T.U.P.I.*: "I dirigenti (...) esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: - curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate (lett. b); - dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia (lett. d); - provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 16, comma 1, lettera l-bis; **Evidenziato** che, nell'ambito della delega delle competenze comprese nelle funzioni dirigenziali assegnate allo scrivente e, comunque, rientranti nel novero di quelle previste dal Testo Unico del Pubblico Impiego, debbano ricomprendersi anche la presidenza della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo su delega del Sindaco ;

Valutato il *curriculum vitae et studiorum* del dipendente dr. Salvatore Giuffrida ;

Dato atto che il predetto vanta, tra l'altro, una pluriennale esperienza nell'Ente maturata anche con periodi di sostituzione durante le assenze del sottoscritto in particolare all'interno del settore VII;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei dirigenti indicate nell'art. 53 del vigente Regolamento sulla organizzazione degli Uffici e dei servizi;

Visto il successivo art. 65 del medesimo regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

DETERMINA

1. **confermare** tutti i provvedimenti (compreso quello inerente l'attribuzione della titolarità di P.O.) e tutte le disposizioni di servizio precedenti riguardanti la nomina dei responsabili dei procedimenti rientranti nelle competenze del settore VII;

2. **delegare**, per le motivazioni di cui alla parte narrativa, per un periodo limitato (sino al 31/12/2018), al fine di garantire il buon andamento dell'azione amministrativa dell'Ente, talune competenze comprese nelle funzioni dirigenziali assegnate allo scrivente e, comunque, rientranti nel novero di quelle previste dalla legge (*lettere b), d) ed e) del comma 1 dell'art 17 del T.U.P.I.*) e precisamente:
 - curare l'attuazione dei progetti e delle gestioni assegnati ai servizi 5,6 e 7 del settore VII, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate (lett. b);
 - dirigere, coordinare e controllare l'attività degli uffici incardinati ai servizi 5,6 e 7 del settore VII in conformità alle previsioni di cui alla lettera d) del succitato articolo 17;
 - provvedere alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai predetti uffici dei servizi 5,6 e 7 del settore VII anche ai sensi di quanto previsto all'[articolo 16](#), comma 1, lettera l-bis (lett. e);
3. **Dare atto e precisare**, ai fini della delega, che, nell'ambito delle competenze comprese nelle funzioni dirigenziali assegnate allo scrivente e, comunque, rientranti nel novero di quelle stabilite dal Testo Unico del Pubblico Impiego, debbano ricomprendersi anche la presidenza della commissione di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo su delega del Sindaco;
4. **Dare atto** che non rientrano tra le competenze delegate quelle concernenti l'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4 nonché quelle attinenti alla valutazione del personale assegnato agli uffici del settore VII, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti;
5. **Dare atto**, inoltre, che l'adozione del presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
6. **Dare atto ed evidenziare**, infine, che ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 17, comma 1 bis del D. Lgs. n° 165/2001 non si applica alla fattispecie in esame l'art. 2103 del Codice Civile.

Ragusa, 13/11/2018

Dirigente
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale